

Trib. Verona, Ufficio del Giudice Tutelare, decreto 4 gennaio 2011 (G.T. Antonio Scalera)

Il Giudice Tutelare, dott. Antonio Scalera,

sciogliendo la riserva che precede;

letti gli atti e i documenti;

rilevato che, con ricorso depositato in data 21.10.2010, la signora _____ ha chiesto, in previsione della propria eventuale futura incapacità, la nomina, quale amministratore di sostegno, del commercialista di fiducia, dott. _____, già designato in forza di scrittura privata autenticata del 21.9.2010;

rilevato che, all'udienza del 14.12.2010, la signora _____, sentita personalmente da questo Giudice, ha risposto in modo pertinente alle domande ed ha dimostrato di essere perfettamente consapevole del significato dell'iniziativa processuale *sub iudice*;

visto il parere del Pubblico Ministero;

considerato che la signora _____ – come risulta dal certificato medico rilasciato in data 8.10.2010 dal dott. _____ (cfr. doc. 4) e come è stato, del resto, confermato dagli esiti dell'esame giudiziale di cui sopra – è persona perfettamente in grado di intendere e di volere poiché

non presenta nessuna patologia che comporti menomazione o alterazione a livello encefalico; osservato che sulla questione relativa alla possibilità di istituire l'amministrazione di sostegno in previsione della futura incapacità dell'amministrato si sono formati in giurisprudenza due distinti e contrapposti orientamenti: secondo una prima tesi (cfr. decreto G.T. Modena 13.5.2008 e decreto G.T. Modena 5.11.2008), avallata da autorevole dottrina, il tenore letterale dell'art. 404 c.c. dovrebbe suggerire all'interprete che l'attualità dello stato di incapacità di intendere e di volere è presupposto per la produzione degli effetti dello strumento protettivo ma non anche requisito per la sua istituzione; tale interpretazione sarebbe confermata non solo dal disposto dell'art. 406 c.c., che attribuisce la legittimazione attiva allo stesso beneficiario, pur se dotato di piena capacità di agire, ma anche dall'art. 408, comma 1, c.c., che espressamente prevede la facoltà del beneficiario di designare, con atto pubblico o scrittura privata autenticata, l'amministratore di sostegno "*in previsione della propria eventuale futura incapacità*"; secondo altro orientamento – che si ritiene di condividere – l'amministrazione di sostegno non può essere aperta "*ora per allora*" e cioè sotto la condizione del verificarsi dello stato di incapacità, in previsione del quale è compiuta la designazione in via anticipata dell'amministratore (cfr. decreto G.T. Varese 25.8.2010); ritenuto che gli argomenti letterali invocati a sostegno della tesi qui ripudiata non appaiono convincenti: **a)** l'art. 404 c.c., infatti, non sembra contemplare la scissione in due distinti momenti temporali della fase di *istituzione* da quella di *efficacia* della misura di protezione; piuttosto, la lettera della norma evoca l'idea della contestualità delle due fasi sopra menzionate ("*La persona che ...omissis... si trova nell'impossibilità, anche parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di sostegno, nominato dal giudice tutelare ...omissis...*"); contestualità delle due fasi che trova conferma nella previsione generale di immediata esecutività del decreto di nomina (art. 405, comma 1 c.c.), derogata, solo in via di eccezione, dall'ipotesi di esecutività differita al raggiungimento della maggiore di età, in caso di decreto emesso a beneficio del minore diciassettenne (art. 405, comma 2 c.c.); **b)** l'art. 406 c.c., nell'attribuire la legittimazione a ricorrere anche al beneficiario dotato di piena capacità di agire, non è indicativo dell'ammissibilità dell'amministrazione di sostegno *sub condicione*, ma sta solo a significare che, per accedere a questa misura di protezione, non occorre che si versi in una delle situazioni previste dagli artt. 414 e 415 c.c.; **c)** l'art. 408, comma 1 c.c. consente allo stesso interessato di designare, "*in previsione della propria eventuale futura incapacità*", l'amministratore di sostegno; tale disposizione prevede soltanto un vincolo per il giudice tutelare nella scelta dell'amministratore di sostegno che potrà essere diverso da quello anticipatamente designato dal beneficiario purchè ricorrano "*gravi motivi*"; la norma, tuttavia, non autorizza l'interprete a ritenere

che, in ipotesi di designazione anticipata dell'amministratore di sostegno, il giudice tutelare sia dispensato dal procedere alla verifica dell'attualità dei presupposti per accedere alla misura di protezione di che trattasi;

considerato che, nel caso di specie, la signora _____ non si trova attualmente nell'impossibilità di provvedere ai propri interessi e che il documento contenente la designazione dell'amministratore di sostegno "*ora per allora*" (doc. 6) può essere portato in giudizio davanti al giudice tutelare per l'apertura dell'amministrazione di sostegno al momento del verificarsi della futura incapacità;

P.T.M.

Dichiara l'inammissibilità del ricorso;
manda alla cancelleria per le comunicazioni.
Verona, 4.1.2011

III CASO.it